



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT**

ATTO N. DD 6235

Torino, 31/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. 28/2020, CIG 831309462F. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1616/2020 E TUTTI GLI ATTI CONNESSI E DETERMINAZIONI N. 4263/2020 E 4419/2020.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2020, n. 1616, è stata approvata l'indizione della procedura aperta di gara n. 28/2020 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, corso Appio Claudio n. 116;
- il disciplinare e il capitolato di gara sono stati pubblicati sul Notiziario Appalti del sito telematico della Città di Torino a decorrere dal 4 giugno 2020 e fino al 13 luglio 2020;
- con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2020 n. 2211 è stata nominata la Commissione di Gara e con successive determinazioni dirigenziali dell'11 agosto 2020 n. 2699 e del 10 novembre 2020 n. 4099 sono state disposte le variazioni della composizione della stessa;

ATTESO CHE

- la Commissione di gara si è riunita in sedute pubbliche in data 14 luglio 2020, 15 luglio 2020, 1 settembre 2020, 12 novembre 2020 e in sedute riservate in data 1 settembre 2020, 3 settembre 2020 e 29 ottobre 2020, come da verbali allegati alla determinazione dirigenziale n. 4263 del 16 novembre 2020;
- la Commissione giudicatrice durante la seduta riservata dell'1 settembre 2020 ha proceduto all'apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica dei tre concorrenti:
 - Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Appio Claudio 116, codice fiscale 06702670016;
 - Associazione Esperia Tennis Academy asd, con sede legale in Ivrea (TO), via Natalia Ginzburg 1, codice fiscale 10802660018;
- Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da:
 - Società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., con sede legale a Torino, via Vittoria 16, codice fiscale 12323390018, in qualità di capogruppo;

- Associazione Opes – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, con sede legale a Roma, via Salvatore Quasimodo 129, codice fiscale 96014760589, in qualità di mandante;
- Associazione Sport 4 Friends asd, con sede legale a Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, in qualità di mandante;

TENUTO CONTO CHE

- con determinazione dirigenziale in data 16 novembre 2020 n. 4263 e successiva determinazione dirigenziale di rettifica in data 23 novembre 2020 n. 4419 sono state approvate le esclusioni e l’aggiudicazione definitiva con sospensione di efficacia all’Associazione Esperia Tennis Academy asd;

VISTO CHE

- in data 14 dicembre 2020 prot. 3224, é pervenuto il ricorso depositato al T.A.R. del Piemonte della società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti per la sospensione dell’efficacia e l’annullamento di tutti gli atti di gara impugnati;

- in data 15 dicembre 2020 prot. n. 3241, é pervenuto il ricorso depositato al T.A.R. del Piemonte della società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. per l’annullamento dell’intera procedura di gara a causa della mancata apertura in seduta pubblica delle buste dei tre concorrenti contenenti l’offerta tecnica (buste B);

LETTE

Le motivazioni addotte in particolare dalla società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. riferite all’operato della Commissione giudicatrice; nella fattispecie, viene evidenziato che *“la Commissione giudicatrice, quindi, in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 10, quarto capoverso, del disciplinare di gara ed in violazione dei principi di trasparenza, di pubblicità, di parità di trattamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici, ometteva di aprire nel corso di detta seduta pubblica le buste contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti (buste B) e, quindi, di verificare la presenza nelle stesse dei documenti richiesti dal disciplinare”*;

VALUTATO CHE

la questione opposta dalla ricorrente società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. ha evidenziato un errore da parte della Commissione, la quale in data 1 settembre 2020 ha proceduto, come suindicato, ad aprire in seduta riservata, anziché in seduta pubblica, le buste B contenenti le offerte tecniche dei tre concorrenti, contrariamente alle disposizioni della lex specialis costituita dal disciplinare di gara che all’art. 10, quarto capoverso, prevede *“la Commissione di gara in seduta pubblica procederà poi all’apertura dei plichi contenenti il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione sulla composizione del team (busta B) e alla verifica dei documenti richiesti”* e in contrasto con i principi sanciti dall’art. 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i. ed espressamente richiamati dall’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO in qualità di Rup, per quanto premesso, che:

- vi sono fondati ed oggettivi motivi che depongono per l’assunzione di un provvedimento in sede di autotutela attesi i possibili profili di illegittimità e di inopportunità che potrebbero manifestarsi qualora non si provvedesse diversamente;

- la procedura di scelta del contraente non ha prodotto ancora i suoi effetti compiuti, in quanto l’aggiudicazione definitiva è ancora sospesa nella sua efficacia e conseguentemente la Città non ha ancora stipulato il relativo contratto di affidamento in concessione dell’impianto sportivo in oggetto;

CONSIDERATO CHE

la scelta di agire in autotutela costituisce esercizio di potere discrezionale riconosciuto dall’ordinamento in capo alla stazione appaltante, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l’utilizzo della revoca o dell’annullamento d’ufficio, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 21 - quinquies e 21 - nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante deve garantire principi di economicità, efficacia e trasparenza e che l'ANAC con deliberazione n. 400 del 5 aprile 2017 attribuisce alla Stazione Appaltante il potere insindacabile della revoca in autotutela di provvedimento di gara quando si evidenziano errori o malfunzionamenti dei sistemi di aggiudicazione e possa essere ripristinata la condizione di cui all'art. 30 del Codice suindicato e che in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 della Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, nelle procedure di gara è doveroso procedere all'annullamento in autotutela;

VALUTATO CHE

occorre ora procedere all'annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 1616/2020 e tutti gli atti e documenti connessi alla gara n. 28/2020 e all'annullamento delle determinazioni n. 4263/2020 e n. 4419/2020.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di annullare in via di autotutela la determinazione dirigenziale in data 29 maggio 2020, n. 1616 e tutti gli atti e i documenti connessi alla procedura di gara n. 28/2020 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito a Torino in corso Appio Claudio 116, CIG 831309462F, tra i quali le determinazioni dirigenziali n. 4263 del 16 novembre 2020 di approvazione delle esclusioni e dell'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia e la successiva determinazione dirigenziale n. 4419 del 23 novembre 2020 di rettifica;
2. di approvare la pubblicazione del presente provvedimento sul Notiziario Appalti e sul canale tematico Sport e Tempo Libero del sito telematico della Città;
3. di dare atto che si provvederà a comunicare l'adozione del presente provvedimento ai partecipanti alla procedura di gara n. 28/2020;
4. di approvare lo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dai concorrenti per la partecipazione alla gara;
5. di dare atto che con separata determinazione dirigenziale si provvederà ad indire una nuova procedura di gara per la concessione dell'impianto in argomento;
6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta".

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Susanna Rorato